

1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 22.06.2020, ~~il richiedente~~ proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale – sopra indicato, con il quale veniva espresso parere favorevole al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio con comparsa in data 25.09.2020.

All'udienza del 06.04.2022 la causa era riservata in decisione.

2. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce “rifugiato” il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce poi “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo “status di protezione sussidiaria” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, inizialmente il sistema era completato dalla previsione del diritto alla protezione umanitaria, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Tale norma prevedeva che *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo*

straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).

Si trattava, dunque, di una misura connotata dai caratteri della residualità e dell’atipicità che trovava applicazione in tutte le ipotesi in cui non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma le disposizioni costituzionali o internazionali vigenti imponevano comunque allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione.

Rientravano in tale fattispecie, in particolare, alcune ipotesi previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 (divieti di espulsione di cui alle lett. a) e b), laddove pur ricorrendo situazioni sostanzialmente sovrapponibili ai presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) del D.Lgs n. 251/2007, tali forme di protezione non potevano essere riconosciute (tipicamente per la presenza dei reati ostativi di cui agli artt. 10 e 16 del D.Lgs n. 251/2007), e si procedeva quindi al riconoscimento della protezione umanitaria in applicazione del principio di *non refoulement*.

La giurisprudenza di legittimità aveva poi individuato una serie di ipotesi riconducibili ai *seri motivi* (clausola suscettibile di ampia interpretazione), ricomprendendo nella stessa varie situazioni soggettive, come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari (cfr. Cass. n. 26887/2013).

Da ultimo, la stessa giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poteva venire in rilievo anche il dato dell’integrazione sociale del richiedente, con la precisazione, tuttavia, che “il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (v. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, con un indirizzo successivamente confermato anche da Sezioni Unite Cassazione n. 29460/2019).

La materia è stata successivamente disciplinata dal D.L. n. 113 del 2018, in vigore dal 5.10.2018, che ha abrogato l’art. 5 comma 6 del D.lgs. 286 del 1998 introducendo i permessi di

soggiorno c.d. speciali, da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario, quali ad esempio le cure mediche (art. 19 comma 2, lett. d-bis del D.Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-bis del D.Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42 bis del D.Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del D.Lgs. n. 286/1998 (cd. "protezione speciale"). Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D.Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12 quater).

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., l'abrogazione del permesso di natura umanitaria, previsto dal D.L. n. 113 del 2018, non si applicava alle domande proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018), trovando applicazione in queste ipotesi la disciplina di cui all'art. 5 c. 6 d.lgs n. 286 del 1998, ovvero la clausola generale concernente "i seri motivi di carattere umanitario" da valorizzare in funzione degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato Italiano (cfr. Cass. SSUU n. 29460/2019)

Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che la legge abrogata non era del tutto priva di efficacia, trovando applicazione per i fatti che si siano verificati anteriormente all'abrogazione; il principio d'irretroattività è volto, infatti, a tutelare diritti e non fatti. Il divieto di retroattività, di conseguenza, garantisce l'immutabilità della rilevanza giuridica di fatti che già si siano compiutamente verificati o di fattispecie non ancora esaurite. Ciò, in quanto, il diritto al riconoscimento di una misura di protezione umanitaria, appartenendo al catalogo dei diritti umani, preesiste al suo accertamento che ha natura esclusivamente dichiarativa: il procedimento volto al suo accertamento, di conseguenza, non incide sull'insorgenza del diritto e non sorge, come affermato nell'ordinanza di rimessione, per effetto dello svolgimento del procedimento.

Il sistema è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 130/2020, in vigore dal 22.10.2020 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), con un sostanziale ampliamento dei casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. insorti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018.

In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L. n. 113/18 aveva eliminato: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in

Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, *fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6))*".

- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: "1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. *Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*".

Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Con riguardo alla prima fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998 (peraltro espressamente richiamata in sede di conversione), per come conformato dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-

legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiate nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine.

A questo punto, occorre individuare la norma applicabile al caso di specie.

Il decreto-legge n. 130/2020 contiene una disciplina transitoria. L'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 130/2020 prevede infatti espressamente che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene questo Collegio che al procedimento trovi pertanto applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

3. Tanto premesso in ordine al quadro normativo sostanziale, si può passare all'esame nel merito della domanda.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente dichiara di essere nato e cresciuto nella città di Sambir, nella regione di Leopoli, di aver conseguito la licenza media e di aver lavorato come muratore dall'età di quattordici anni. Riferisce di aver lasciato l'Ucraina e aver fatto ingresso in Italia nel 2010. Aggiunge che dopo un anno dal suo ingresso nel Paese iniziava a fare utilizzo di sostanze stupefacenti e successivamente si ammalava gravemente, contraendo l'HIV e l'epatite C, e soffrendo, conseguentemente, di epatopatia cronica, lipodistrofia del volto, tromboflebite e pancreatite. Sostiene di essere stato raggiunto a Napoli dalla madre che lasciava l'Ucraina al fine di provvedere al suo sostentamento, non potendo il ricorrente vivere da solo a causa delle gravi patologie da cui è affetto né lavorare. Specifica che insieme alla madre transitavano per diverse strutture di accoglienza per senza fissa dimora e di non avere altri familiari, salvo una nonna rimasta in Ucraina e con cui non è in contatto, essendo il padre deceduto. Dichiara di essere stato ricoverato all'ospedale Cotugno per circa sei mesi per un disturbo alla gamba, di essere in seguito stato operato, senza successo, per curare la tromboflebite. Specifica di aver iniziato un percorso terapeutico e di essere stato preso in carico dai servizi del SERT. Dichiara di aver smesso di fare uso di sostanze stupefacenti ma di continuare con la somministrazione di metadone.

Il ricorrente lamenta, quindi, la mancata valutazione da parte della Commissione territoriale (a seguito della proposizione di domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari) della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, evidenziando la disponibilità degli elementi necessari all'adempimento dei doveri istruttori già nel verbale di audizione amministrativa risalente al 2016. Lo stesso riferisce di temere, in caso di rimpatrio, di subire persecuzione da parte della società di appartenenza che si rende responsabile di stigmatizzazione e di veri e propri atti discriminatori sul fronte sanitario e lavorativo, in quanto affetto da HIV e tossicodipendenza.

Chiede, pertanto, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria, o, in via ulteriormente gradata, dell'asilo costituzionale.

Produce allegati al ricorso: copia dell'app.to del 22.05.2020 per il rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Napoli; copia della richiesta di informazioni inviata dalla cooperativa Dedalus e risposta della Questura di Napoli del dicembre 2019-gennaio 2020; copia del permesso di soggiorno per motivi umanitari con scadenza 10.05.2019; copia del certificato rilasciato in data 21.05.2019 dal UOC Infezioni sistemiche e dell'immunodepresso del nosocomio Cotugno.

Preliminarmente, in relazione al regime processuale delle domande aventi ad oggetto il permesso umanitario dopo il di 13/2007, convertito in l. 46/2017, occorre precisare che, quando la domanda di riconoscimento del permesso umanitario sia connessa o subordinata a quella relativa

alla protezione internazionale (come ad esempio quando il richiedente impugna il provvedimento negativo della Commissione territoriale chiedendo il riconoscimento dello status di protezione internazionale e, in via subordinata, la protezione umanitaria), la competenza spetta al giudice collegiale e si procede con rito camerale.

Invece si dovrà seguire il rito sommario di cognizione in tutti gli altri casi in cui venga impugnato il diniego di rinnovo del questore.

Sempre in via preliminare, va chiarito che se, in generale, chi chiede tutela di un diritto deve indicare ed allegare i fatti costitutivi nella loro individualità, con conseguente vincolo per il giudice all'allegazione dei fatti compiuta dalle parti ed alle prove offerte da queste rispetto ai fatti allegati, il giudizio sul diritto al riconoscimento della protezione internazionale vede fortemente ridimensionato il principio dispositivo, quanto meno nel procedimento che si svolge davanti alle C.T. Il richiedente protezione internazionale ha, infatti, sostanzialmente un unico onere, quello di allegare i fatti e le prove, come indicato nell'art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007. Una volta assolto tale onere, nella prima fase amministrativa, non deve fornire alcuna qualificazione giuridica alla propria domanda ed il giudizio davanti alle Commissioni territoriali si svolge senza alcun vincolo costituito dal principio della domanda.

Qualora la Commissione territoriale non abbia accolto la domanda di protezione internazionale, ovvero quando la Commissione nazionale per il diritto di asilo abbia (a norma degli artt. 9, 13, 15 e 18 del d.lgs 251/2007) revocato o dichiarato la cessazione dello status di protezione internazionale in precedenza riconosciuto dalla Commissione territoriale, è consentito al ricorrente di adire il giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti. Nel giudizio dinanzi al Tribunale, premessa l'irrelevanza dell'indicazione precisa del *nomen iuris* del diritto alla protezione internazionale che s'invoca – essendo richiesta esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria – il giudice deve valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione partendo dalla misura che integra una condizione di maggior protezione, quale lo status di rifugiato, per giungere alla misura di minor protezione (quale la protezione sussidiaria).

Ciò non implica alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Se, infatti, il ricorrente ha chiesto una forma di protezione maggiore, il giudice, d'ufficio, può senza dubbio riconoscere una forma di protezione minore (sussidiaria o umanitaria), se ne ravvisa i presupposti. Ad analoghe conclusioni può giungersi anche con riguardo all'ipotesi inversa di domanda di una forma di protezione minore e riconoscimento di una forma di protezione maggiore. L'individuazione della specifica forma di protezione cui il ricorrente, sulla base dei fatti

ritenuti accertati, ha diritto, infatti, configura una questione di qualificazione giuridica, riservata al giudice.

Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In materia di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha importanza l'indicazione precisa del "nomen iuris" del tipo di protezione invocata, ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria. Non rileva, di conseguenza, l'espressa limitazione della domanda ad alcune soltanto delle modalità di protezione possibili, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita alla protezione non richiesta, quando i fatti esposti nell'atto introduttivo siano rilevanti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata” (Cassazione civile, ord. sez. III, 12/05/2020, n. 8819).

Ritiene il Tribunale che tali principi risultino applicabili anche al caso in esame, pur avendo il ricorrente istato, in via amministrativa, solo per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emergendo comunque dalla domanda esaminata dalla Commissione Territoriale tutti gli elementi (relativi alla provenienza e ai motivi di persecuzione) suscettibili di fondare il riconoscimento di una forma di protezione maggiore.

Nel merito, alla luce dell'istruttoria espletata, ricorrono nel caso in esame i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 A 2) della Convenzione di Ginevra del 1951, richiamato dall'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) del D. Lgs. 251/2007.

In particolare, ritiene il Collegio che la cittadinanza ucraina e la particolare vulnerabilità sanitaria del ricorrente risultino credibili, alla luce delle allegazioni rese nel ricorso introduttivo e della documentazione prodotta in sede giudiziale, con particolare riferimento al certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica Cotugno nel 2019 che conferma il grave stato di salute del ricorrente con necessità di controlli bimestrali e trattamento farmacologico.

Il Collegio ritiene, inoltre, credibile l'allegazione relativa al timore, in caso di rimpatrio, di poter essere perseguitato in quanto affetto da HIV e tossicodipendenza. Invero, le fonti consultate riferiscono che, antecedentemente all'invasione russa del febbraio 2022, pur avendo le autorità statali, a fronte del secondo tasso di HIV più alto d'Europa, compiuto degli sforzi al fine di garantire un migliore accesso alle cure per le persone sieropositive, quest'ultime e le persone tossicodipendenti continuano ad esperire stigma e discriminazione, che si possono esplicitare anche nella frapposizione, da parte del personale sanitario o delle forze dell'ordine, di ostacoli all'accesso

alle cure o di un rifiuto *tout court* di fornire alle persone appartenenti a tali gruppi sociali le necessarie cure mediche (USDOS US Department of State, 2021 Country Report on Human Rights Practices: Ukraine, 12 aprile 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2071188.html>). Secondo un sondaggio dell'Indice sullo stigma 2020 il 17% del campione intervistato dichiara di aver esperito lo stigma e la discriminazione nel contesto sanitario dell'HIV nei 12 mesi precedenti, con evitamento del contatto fisico a causa della sieropositività, soggezione a pettegolezzi o commenti negativi con riferimento alla sieropositività, condivisione senza consenso della diagnosi di sieropositività, abuso verbale o rifiuto delle cure. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (USDOS) nel rapporto sullo stato dei diritti umani nel mondo del 2021, riferisce che in Ucraina lo stigma e la discriminazione nei centri di assistenza sanitaria ostacolano l'accesso ai servizi medici per le persone sieropositive. USDOS evidenzia che la discriminazione viene agita nei confronti di tali gruppi anche in termini di accesso agli alloggi e al lavoro (vedasi sopra). L'alta stigmatizzazione delle persone che vivono con l'HIV viene denunciata anche dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel rapporto *Visit to Ukraine; Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity* dell'aprile 2020 (vedasi https://www.ecoi.net/en/file/local/2033021/A_HRC_44_53_Add.1_E.pdf). Secondo il rapporto del 2021 del Programma congiunto su HIV/AIDS delle Nazioni Unite (UNAIDS) nel 2020 il 66.6% delle donne tra i 15 e i 49 anni riferivano atteggiamenti discriminatori verso le persone sieropositive e il 17.3% delle persone che vivono con l'HIV dichiaravano che un operatore sanitario aveva comunicato a terzi il loro stato di sieropositività senza consenso (vedasi Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), *UNAIDS Data 2021*, https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3032_AIDS_Data_book_2021_En.pdf). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il frequente mancato rispetto della confidenzialità della diagnosi medica è confermato dall'Agenzia europea per l'asilo (EUAA) nel rapporto pubblicato a febbraio 2021 sulla riforma del sistema sanitario e l'accessibilità economica delle cure in Ucraina (vedasi EUAA, *Ukraine FFM Report – Healthcare Reform and Economic Accessibility*, febbraio 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2045259/2021_02_EASO_MedCOI_Ukraine_FFM_report_health_care_system_and_economic_accessibility.pdf). Nel BTI 2020 Country Report sull'Ucraina pubblicato nell'aprile 2020 da Bertelsmann Stiftung, si evidenzia che le persone che vivono con l'HIV/AIDS hanno un accesso ineguale alla partecipazione alla società, compreso l'accesso all'istruzione e al lavoro. L'esclusione delle persone che vivono con l'HIV/AIDS è in gran parte dovuta allo stigma associato all'HIV e ai pregiudizi popolari (vedasi Bertelsmann Stiftung, *BTI*

2020 Country Report Ukraine, 29 aprile 2020,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2029521/country_report_2020_UKR.pdf).

Anche con specifico riguardo al gruppo sociale delle persone tossicodipendenti, le fonti consultate confermano la forte stigmatizzazione e discriminazione da parte della società. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riferisce che nei confronti della popolazione più a rischio di trasmissione dell'HIV nell'Europa orientale, costituita dalle persone che si iniettano droga, dalla popolazione incarcerata, dai lavoratori e dalle lavoratrici del sesso e da persone della comunità LGBT, vi è ancora molto stigma e discriminazione, specialmente fuori dalla capitale Kiev (vedasi EUAA, *Ukraine FFM Report – Healthcare Reform and Economic Accessibility*, febbraio 2021,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2045259/2021_02_EASO_MedCOI_Ukraine_FFM_report_health_care_system_and_economic_accessibility.pdf). Ancora, un articolo pubblicato nel maggio 2020 dal Journal of the International AIDS Society evidenzia che i pazienti che ricevono un trattamento per l'uso di sostanze in Ucraina riportano alti livelli di stigmatizzazione sia per l'HIV che per l'uso di sostanze (vedasi Sereda Y, et al, *Stigma and quality of co-located care for HIV-positive people in addiction treatment in Ukraine: a cross-sectional study*, Journal of the International AIDS Society, maggio 2020, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7201176/>). Secondo i dati del Network ucraino delle donne che utilizzano droghe (UNWUD) tre donne tossicodipendenti su quattro hanno affrontato violazioni dei diritti, stigma o discriminazione da parte degli operatori sanitari, dei servizi sociali o della polizia. Allo stesso tempo, il 36% delle donne intervistate dall'organizzazione si sono viste rifiutare le cure mediche perché usano o avevano usato droghe (vedasi Kudryk, Vladyslav, *How Ukrainian female drug users are fighting against stigma and abuse*, 22 giugno 2021, <https://neweasterneurope.eu/2021/06/22/how-ukrainian-female-drug-users-arefighting-against-stigma-and-abuse/>). Secondo il rapporto sulla *Drug situation and drug policy* pubblicato nel 2015 dal Pompidou Group of the Council of Europe, la stigmatizzazione degli individui che fanno uso di droghe è comune tra il personale medico. Tale diffusa stigmatizzazione gioca un ruolo importante nell'ostacolare un'efficace risposta nazionale all'uso di droghe e all'epidemia di HIV (vedasi Pompidou Group of the Council of Europe, *Drug situation and drug policy*, 2015, <https://rm.coe.int/drug-situation-and-drug-policy-by-tetiana-kiriazova-ph-d-sergiidvoria/168075f302>). Anche il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR), nelle sue osservazioni conclusive sul settimo rapporto periodico sull'Ucraina, esprime preoccupazione per la criminalizzazione del possesso di piccole quantità di droga, che impedisce alle persone con dipendenze da sostanze stupefacenti di accedere al trattamento necessario o ai programmi di riduzione del danno per paura della criminalizzazione, l'accesso

limitato dei detenuti alla terapia sostitutiva degli oppioidi e ai programmi di riduzione del danno, e la persistente stigmatizzazione sociale dei consumatori di droga. Il Comitato raccomanda che lo Stato dovrebbe prendere le misure necessarie per combattere lo stigma sociale contro le persone con dipendenze da sostanze stupefacenti, formando la polizia, gli assistenti sociali, i responsabili della protezione dell'infanzia e i medici professionisti e sensibilizzando il pubblico, in particolare sul diritto alla salute delle persone tossicodipendenti (vedasi CESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *Concluding observations on the seventh periodic report of Ukraine [E/C.12/UKR/CO/7]*, 2 aprile 2020, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2026596/G2007987.pdf>). Secondo le fonti consultate le donne ucraine tossicodipendenti affrontano anche gli aspetti discriminatori dell'articolo 164 del Codice di famiglia ucraino, il quale prevede che una persona possa essere privata dei diritti parentali in caso di dipendenza da alcol o droga. Gli elementi discriminatori del Codice di famiglia insieme alla stigmatizzazione sociale, anche da parte dei professionisti medici, ostacolano seriamente l'accesso delle donne che fanno uso di droghe ai servizi di riduzione del danno, come la terapia sostitutiva dell'oppio (OST) e la terapia antiretrovirale (ART), e ad altri servizi medici. Quando si accede ai servizi, comprese le cure materne, impegnarsi nell'OST può portare alla privazione dei diritti parentali da parte del servizio sociale o del servizio per l'infanzia (vedasi Kudryk, Vladyslav, *How Ukrainian female drug users are fighting against stigma and abuse*, 22 giugno 2021, <https://neweasterneurope.eu/2021/06/22/how-ukrainian-female-drug-users-are-fighting-against-stigma-and-abuse/>; PITCH, Aidsfonds et al, *Recognition of Women Who Use Drugs in Ukraine as a Distinct Vulnerable Group*, marzo 2021, <https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2021/03/Annex-10g-PITCH-Story-of-Change-Ukraine.pdf>).

A giudizio del Collegio, trattasi di una serie di misure che, per il loro carattere differenziato e ripetuto nel tempo, sono “*sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo*”, come stabilito dall' art. 7 comma 1 lett a) del D. lgs. 251/07 per l'identificazione degli atti di persecuzione”, ai sensi e per gli effetti del riconoscimento dello status di rifugiato.

Alla luce delle suesposte considerazioni e rilevato, come già menzionato in dettaglio più sopra, il doppio profilo di vulnerabilità del ricorrente - sieropositivo, affetto da epatite c e dipendenza da sostanze stupefacenti - il Collegio ritiene che lo stesso, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di subire atti persecutori, tra cui il rifiuto intenzionale delle cure salvavita, in ragione della propria appartenenza al gruppo sociale delle persone sieropositive e a quello delle

persone tossicodipendenti, nell'ambito di un contesto di discriminazione sistemica da parte della società e che, di conseguenza, ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

All'accoglimento del ricorso consegue, sussistendo i requisiti di reddito, la conferma del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deliberato in via anticipata da parte del locale C.O.A. in data 06.07.2020 (alla cui liquidazione si provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002).

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- riconosce al richiedente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07;
- compensa le spese;
- conferma l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002;

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 20.04.2022.

Il Giudice est.

Dott.ssa Francesca Iervolino

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia